

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5771 del 12/12/2019
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON RAMPA CARRABILE. RICHIEDENTE BLE' RITA. PROC. CODICE FE19T0005
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5993 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE. RICHIEDENTE BLE' RITA. PROC. CODICE FE19T0005

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per

l'utilizzo di beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATE:

-la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna n. 7869 del 06/06/2005, con la quale veniva rilasciata per 12 anni alla sig.ra Blè Rita la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano nel Comune di Ferrara, in via Massafiscaglia 569 - località Denore, con rampa carrabile, area individuata al foglio 187, particella 142 (fronte) del medesimo Comune (pratica FEPPT0619);

VISTA l'istanza, presentata fuori termine in data 12/02/2019 e assunta a prot. n. PG/2019/23064, con la quale la sig.ra Blè Rita, C.F. BLERTI68S61D548J, residente in Piazza Bassani 1, Ostellato (FE), ha richiesto, tramite la tutrice Buzzi Nerella C.F. BZZNLL59A49D548H, il rinnovo della concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con la sopra citata determinazione n. 7869/2005 dal STB Po di Volano (pratica FE19T0005);

DATO ATTO:

-della pubblicazione della domanda, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 120 del 17/04/2019

e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di parere effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/84349 del 28/05/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

DATO ATTO altresì che l'area richiesta non è ricompresa in zona SIC/ZPS, né in un'area protetta;

PRESO ATTO:

-del nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - Servizio Area Reno Volano - sede di Ferrara con determinazione n. 1671 del 04/06/2019, trasmessa con nota n. 29201 del 05/06/2019 e protocollata con n. PG/2019/89541 del 06/06/2019, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTePC;

VERIFICATO CHE:

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 7859/2005, il concessionario non risultava in regola con i versamenti dei canoni richiesti, con riferimento ai canoni delle annualità 2017, 2018 e 2019, per cui deve corrispondere tali canoni per € 194,93, cui vanno sommati gli interessi di legge e le relative rivalutazioni ISTAT, per € 1,71, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che dispone il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati annualmente dall'ISTAT;

-il concessionario deve corrispondere altresì le maggiorazioni previste per l'occupazione sine titolo della risorsa per il periodo dal 05/06/2017, giorno in cui scadeva la concessione di cui alla determinazione n. 7869/2005 fino al 12/02/2019, data di presentazione dell'istanza di rinnovo, giusto quanto previsto dall'art 51 della L.R. n. 24/2009, così come modificato dall'art 8 della L.R. 27 luglio 2018 n. 11, per una somma di € 58,14;

-in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 254,78, versamento che

risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e della DGR 913/2009, in € 76,74 per l'annualità 2019 per l'occupazione con rampa carrabile unico accesso alla proprietà;

-di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 7859/2005 e versato in data 08/04/2005, che va comunque integrato da parte del concessionario dell'importo di € 125,00, giusto quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 2/2015 che, fra l'altro, ha elevato l'importo minimo della cauzione per le concessioni demaniali ad € 250,00;

DATO ATTO, infine, che il concessionario:

-ha sottoscritto, tramite la tutrice Buzzi Nerella C.F. BZZNLL59A49D548H, il Disciplinare di Concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 04/12/2019, registrato al protocollo PG/2019/187162 del 05/12/2019;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 04/02/2019;

b) l'importo relativo al canone annuo di concessione per il periodo 06/06/2017-31/12/2019, comprensivo di rivalutazioni ISTAT ed interessi legali e maggiorazione per l'uso sine titolo della risorsa pari a € 254,78 in data 03/12/2019;

c) l'integrazione del deposito cauzionale di € 125,00 in data 03/12/2019;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare, nel rispetto dei diritti di terzi, alla sig.ra Blè Rita, C.F. BLERTI68S61D548J, residente in Piazza Bassani 1, Ostellato (FE), la concessione per occupazione di area demaniale in dx idraulica del Po di Volano con rampa carrabile come unico accesso alla proprietà, nel Comune di Ferrara, in via Massafiscaglia 569 - località Denore, area individuata al foglio 187, particella 142 (fronte) del medesimo Comune, così come riportato nell'allegata cartografia;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;

3. di stabilire la vigenza della concessione dal 06/06/2017 e fissarne la scadenza al 31/12/2022;

4. di stabilire nella misura di € 76,74 il canone per il 2019 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata e che i tutti i canoni precedenti sono stati corrisposti;

5. di stabilire che il canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà versato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà aggiornato annualmente in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo FOI accertati dall'ISTAT, fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

6. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 125,00 è stato integrato col versamento di € 125,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

10. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE;

11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Mengoli;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D. Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

14. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

15. di notificare il presente atto via raccomandata alla tutrice del concessionario, sig.ra Nerella Buzzi.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - SAC di Ferrara, a favore della sig.ra Blè Rita, C.F. BLERTI68S61D548J, residente in Piazza Bassani 1, Ostellato (FE) (Pratica SISTEB n. FE19T0005).

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda dx del corso d'acqua Po di Volano ad uso rampa carrabile come unico accesso alla proprietà nel Comune di Ferrara, in via Massafiscaglia 569 - località Denore.

L'area demaniale oggetto della concessione è individuata al foglio 187 del Comune di Ferrara, antistante la particella 142 (proprietà privata), come da allegata cartografia.

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 06/06/2017 con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

a) Il concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b) Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 76,74.

c) L'importo del canone, ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) accertate dall'ISTAT, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d) Il canone annuo andrà pagato sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei

pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

e) L'importo del deposito cauzionale costituito in € 125,00 in relazione al rilascio della concessione di cui alla determinazione n. 7869/2005 è stato integrato fino alla concorrenza di € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno n. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione (FE01T0129/19RN01);
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli

interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

i. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.

ii. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

iii. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

iv. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

v. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

vi. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

vii. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti spondali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nel rilevato arginale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che L'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

viii. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

ix. E' espressamente vietato eseguire nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

x. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la

concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'A.R.S.T. e P.C.

xi. Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste la rampa carrabile è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

xii. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.